

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 47-8200

Integrazione stanziamento risorse di Euro 314.668,00 di cui alla DGR 65-5496 del 3.8.17 "LR 2-09 smi-Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Parziale modifica ed integrazione della DGR 16-4846 del 3.04.17". Sostegno alle spese di Cat. B di cui all'art. 43 della L.R. n. 2/2009 s.m.i.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

il turismo è ormai diventato un bisogno sociale primario, rappresenta non solo un fattore economico di straordinaria importanza ma anche uno strumento di conoscenza ed emancipazione personale.

E' diventato uno strumento di benessere economico e sociale per tutto il paese ed è riconosciuto, anche in questi anni di contrazione per altri settori economici, il suo valore intersettoriale per la crescita.

Negli ultimi dieci anni, infatti, uno dei settori economici che ha avuto lo sviluppo maggiore a livello mondiale è il turismo che rappresenta, anche per la nostra regione, un settore rilevante e con un peso economico significativo.

Occorre continuare ad investire sul territorio, facendo propria la teoria che vede nell'investimento pubblico un fattore moltiplicativo dei redditi del sistema economico. E' necessario, dunque, coordinare gli sforzi necessari a valorizzare il potenziale inespresso.

Il turismo comprende una grande varietà di prodotti e destinazioni e coinvolge una moltitudine di parti interessate, talvolta molto diverse tra loro, sia nel settore pubblico sia privato, con ambiti di competenza differenti per il conseguimento di alcuni importanti obiettivi dell'Unione Europea, quali la crescita economica, l'occupazione e la coesione socio-economica.

E' necessario, pertanto, mettere in campo tutte le azioni per il miglioramento della regione, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualità dei servizi offerti e per una migliore offerta turistica sul territorio, anche attraverso interventi pubblici tesi a promuovere l'immagine turistica del Piemonte affinché possa essere "*conosciuto e vissuto*" al meglio seguendo il principio per cui il miglior promotore del proprio territorio è il soggetto che lo vive ogni giorno, che lo conosce bene e che lo protegge con cura.

E' un dato, ormai, noto a tutti che il "*movimento*" legato alla montagna, ed agli sport - invernali ed estivi - rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l'aumento della permanenza media dei turisti stessi, anche alla luce dell'enorme rilevanza assunta a livello internazionale da questa tipologia di turismo.

Il miglioramento qualitativo del territorio montano piemontese e dell'offerta turistica in esso presente, necessita del coinvolgimento e dei confronti dei soggetti che, a vario titolo, direttamente e indirettamente, contribuiscono allo sviluppo della regione e dei suoi prodotti turistici.

Il sostegno allo sviluppo degli sport in montagna e del turismo ad essi collegato, deve essere perseguito in stretta collaborazione con il territorio, attraverso la messa in atto di programmi

articolati di intervento che, tra l'altro, permettano la qualificazione e l'aumento dell'offerta turistica stessa.

Il crescente numero di persone che praticano sport sulle montagne piemontesi, impone il sicuro esercizio delle attività sportive stesse (non soltanto di quelle legate alla neve). Le ricerche effettuate sull'argomento dimostrano che, i fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici a premiare le stazioni sciistiche meglio attrezzate, trovano origine nella valutazione positiva che il turista può formulare anche sulle dotazioni di sicurezza.

Le considerazioni fatte ai punti precedenti, impone alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla qualificazione dell'offerta turistica "*in montagna*" allo scopo di definire gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica per l'individuazione degli interventi urgenti da mettere in atto per mantenere e potenziare l'offerta turistica nei comprensori sciistici regionali che, alla luce della sempre maggiore competizione con gli altri poli sciistici internazionali, è indispensabile per garantire un futuro alle stazioni sciistiche stesse.

E' risaputo che l'insieme delle infrastrutture sciistiche è caratterizzato da una resa economica marginale ma garantisce una forte capacità trainante dell'economia locale.

Una dotazione infrastrutturale moderna ed efficiente è la premessa per la nascita e conservazione di attività e servizi imprenditoriali rivolti direttamente al turismo, per la nascita di nuove opportunità lavorative, per l'incremento reddituale del territorio interessato, per il radicamento della popolazione al proprio paese.

Premesso, inoltre, che

la Legge regionale nr. 2 del 26.01.2009 s.m.i "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*" definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica ed individua le tipologie di intervento realizzabili attraverso i relativi contributi regionali;

i vigenti art. 40 e 46 della citata normativa prevedono che, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla legge, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categorie di iniziative agevolabili:

- a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (categoria A);
- b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B);
- c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'art. 38 (categoria C);

in attuazione al comma 1 *bis* del medesimo art. 40, la Giunta regionale, approva con proprie deliberazioni, i criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno delle spese descritte al punto precedente;

con D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017 la Giunta regionale ha approvato i criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni sciistiche piemontesi validi a partire dalla stagione sciistica 2014/2015;

con successiva deliberazione n. 65 – 5496 del 3.08.2017, la Giunta ha inteso (solo per l'anno 2017 ed alla luce delle risorse economiche pari complessivamente ad € 2.000.000,00 stanziato sul capitolo 284315 del Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019) apportare alcune modifiche ed integrazioni al citato provvedimento deliberativo di cui al punto precedente, allo scopo di sostenere interventi riguardanti esclusivamente le revisioni degli impianti a fune delle Microstazioni di cui all'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. ed ha fissato, valutata l'urgenza di alcuni interventi finalizzati alla riapertura di impianti a fune già chiusi o di prossima chiusura, al 30.09.2017 il termine ultimo per la presentazione delle candidature;

con la stessa D.G.R. n. 65 – 5496 del 3.08.2017 è stato, inoltre, stabilito di registrare presso la Commissione europea la misura dell'aiuto (poi registrato con il numero SA.48903).

Tutto ciò premesso e considerato;

visto che con D.D. n. 390 del 4.08.2017 si è provveduto all'apertura dei termini per la presentazione delle istanze di contributo relative alle spese di Categoria B di cui all'art. 43 della L.R. n. 2/09 s.m.i., all'approvazione della modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo ed alla prenotazione della somma complessiva di € 2.000.000,00 sul capitolo 284315 del Bilancio di previsione 2017 – 2019;

considerato che entro il termine fissato del 30.09.2017, sono state presentate agli uffici regionali competenti n. 21 istanze, valutate secondo le disposizioni previste nella Parte Terza dell'Allegato A della citata D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017, così come integrata e modificata con D.G.R. n. 65 – 5496 del 3.08.2017;

dato atto che, in applicazione dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, è stata approvata, con D.D. n. 664 del 5.12.2017, la graduatoria degli interventi ammessi a contributo fino al completo esaurimento delle risorse economiche disponibili mediante il parziale finanziamento dell'ultima istanza relativa alla proposta progettuale presentata dalla società Frabosa Ski 2000 S.p.A. e ammessa a contributo per un importo ridotto pari ad € 78.361,12 a causa dell'insufficienza di risorse necessarie alla copertura dell'intera somma concedibile pari ad € 176.000,00;

considerato che dalla graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento con il citato provvedimento dirigenziale, risultano non finanziati, per esaurimento dei fondi, i seguenti interventi di revisione di impianti a fune:

- *“Revisione generale per proseguimento dopo scadenza di vita tecnica della scivola dell'Andelplan”*, beneficiario Comune di Argentera, contributo concedibile pari ad €128.490,17,
- *“Revisione quinquennale seggiovia biposto AM89 Rimasco – Pian della Ratta”*, beneficiario società Alpe Campo s.r.l., contributo concedibile pari ad € 86.176,60;

preso atto che con la Legge regionale n. 20 del 17.12.2018 *“Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 disposizioni finanziarie”*, sono state stanziato risorse pari ad €. 314.668,00, assegnate con D.G.R. n. 47-8200 del 20.12.2018 e così suddivise:
sul capitolo n. 284315/2018 un importo pari ad €. 186.177,00 (Missione 7, Programma 2),
sul capitolo n. 234051/2018 un importo pari ad €. 128.491,00 (Missione 7, Programma 2);

preso atto che i costi per la realizzazione degli impianti di risalita sono sempre più elevati e la remunerazione del capitale investito sempre estremamente bassa a causa degli altrettanto alti costi di gestione dei medesimi impianti;

visto che l'adeguamento tecnologico degli impianti è richiesto da precisi obblighi normativi ma anche dal mercato che non consente di prorogare (se non a prezzo di una perdita di clienti/utenti), gli interventi di adeguamento, ammodernamento, miglioramento e sviluppo delle stazioni sciistiche;

visto, inoltre, che tali investimenti per gli impianti a fune sono, per le singole aziende del comparto, difficilmente sostenibili soprattutto dovendo mantenere adeguati livelli di concorrenzialità su un mercato sempre più agguerrito (ad esempio, il prezzo giornaliero della skipass deve rimanere a livelli accessibili);

considerato che, alla luce di tutto quanto esposto appare necessario utilizzare le risorse stanziare con Legge regionale n. 20 del 17.12.2018 "*Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 disposizioni finanziarie*" per il sostegno degli ultimi due interventi non finanziati con la citata D.D. n. 664 del 5.12.2017 e per la concessione della quota di contributo relativa alla società Frabosa Ski S.p.A. che non era stato possibile concedere totalmente con il medesimo provvedimento per carenza di risorse;

considerato, infatti, che tali risorse pari ad €34.668,00 non sono sufficienti a garantire il sostegno ad un numero adeguato di interventi tali da giustificare l'apertura di un nuovo bando di contributo.

Alla luce di tutto quanto esposto

dato atto che l'importo da assegnare, di cui al citato provvedimento dirigenziale, risulta essere complessivamente pari ad € 312.305,65, così suddiviso:

Capitolo 284315 per € 97.638,88 per il completamento del contributo concesso alla società FrabosaSki 2000 S.p.A. relativo alla "*Revisione generale della seggiovia*";

Capitolo 284315 per € 86.176,60 per la concessione del contributo alla società Alpe Campo S.r.L. relativa alla "*Revisione quinquennale seggiovia biposto AM89 Rimasco-Pian della Ratta*";

capitolo 234051 per € 128.490,17 per la concessione del contributo al Comune di Argentera relativa alla "*Revisione generale per proseguimento dopo scadenza di vita tecnica della scivola dell'Andelpan*".

Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto e narrato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

-di integrare lo stanziamento delle risorse di cui alla D.G.R. 65 - 5496 del 03.08.2017 "*L.R. n. 2/09 smi – Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna. Parziale modifica ed integrazione della D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017*" per un importo complessivo pari ad € 314.668,00, per il sostegno alle spese di Cat. B di cui all'art. 43 della L.R. n. 2/2009 s.m.i.;

-di dare atto che le nuove risorse saranno ripartite nel modo seguente:

Capitolo 284315/2018 per € 97.638,88 per il completamento del contributo concesso alla società FrabosaSki 2000 S.p.A. relativo alla “*Revisione generale della seggiovia*”;

Capitolo 284315/2018 per € 86.176,60 per la concessione del contributo alla società Alpe Campo S.r.L. relativa alla “*Revisione quinquennale seggiovia biposto AM89 Rimasco-Pian della Ratta*”;

capitolo 234051/2018 per € 128.490,17 per la concessione del contributo al Comune di Argentera relativa alla “*Revisione generale per proseguimento dopo scadenza di vita tecnica della sciovia dell’Andelpan*”.

-di dare atto che le citate risorse di € 314.668,00 assegnate con D.G.R. n. 47-8200 del 20.12.2018 per il sostegno di investimenti da destinare al turismo invernale trovano copertura nel modo seguente :

sul capitolo n. 284315/2018 un importo pari ad €. 186.177,00 (Missione 7, Programma 2),

sul capitolo n. 234051/2018 un importo pari ad €. 128.491,00 (Missione 7, Programma 2);

-di stabilire che gli importi citati siano necessari al sostegno degli ultimi due interventi non finanziati con la D.D. n. 664 del 5.12.2017 e per la concessione della quota di contributo relativa alla società Frabosa Ski S.p.A. che non era stato possibile concedere totalmente con il medesimo provvedimento per carenza di risorse;

-di dare mandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva, all’adozione degli atti amministrativi necessari all’attuazione del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 “*Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte*”, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

(omissis)